

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)352

Vol. 1964/0077

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

III/COM(64)352 def.

Bruxelles, 16 settembre 1964

Orig: F

CONTINGENTE TARIFFARIO

Proposta di decisione del Consiglio relativa
al contingente tariffario supplementare di
carne bovina congelata di cui all'articolo 4
del regolamento n. 14/64/CEE

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

III/COM(64)352 def.

RELAZIONE

Il paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevede, che: "oltre al contingente tariffario di 22.000 tonnellate consolidato presso il GATT al dazio del 20% puo' essere fissato un contingente supplementare per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carne congelata destinata, sotto controllo doganale, all'industria di trasformazione". Qualora risulti che il mercato comunitario della carne bovina è tale da rendere indispensabile la determinazione di un contingente supplementare di carne congelata destinata all'industria di trasformazione, in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 4, del regolamento n. 14/64/CEE, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa, su proposta della Commissione, l'ammontare del contingente supplementare; seguendo la medesima procedura, puo' decidere di fissare ad un'aliquota inferiore al 20% il dazio doganale applicabile.

1. Apertura di un contingente supplementare di carne congelata destinata all'industria di trasformazione per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1964

Per il 1964 non è più opportuno aprire o ripartire tra gli Stati membri il contingente tariffario di 22.000 tonnellate consolidate in seno al GATT al dazio del 20%, dato che durante i primi 4 mesi del 1963 oltre 90.000 tonnellate di carne congelata sono già state importate nei sei Stati membri a dazi inferiori o uguali al dazio del 20% consolidato in seno al GATT. L'unico problema che si pone è pertanto quello dell'apertura del contingente supplementare. Ora, la penuria di carne bovina in tutta la Comunità presenta un carattere tale da consentire di prevedere che anche durante il periodo di fine alpeggio le industrie di trasformazione non potranno trovare sul mercato comunitario le qualità che convengono loro. E' pertanto necessario prevedere per gli ultimi due mesi dell'anno l'apertura di un contingente supplementare di carne congelata destinata all'industria di trasformazione.

2. Determinazione dell'ammontare del contingente supplementare per il periodo novembre - dicembre 1964

Tre Stati membri hanno già comunicato i propri fabbisogni per il periodo novembre - dicembre 1964. Si tratta, per l'Italia, di 16-18.000 tonnellate, per l'UEBL di 5-6.000 tonnellate, per i Paesi Bassi, di 5-6.000 tonnellate. La Francia e la Germania comunicheranno successivamente i quantitativi che sono loro necessari, ma si può stimare che essi non saranno tali da portare l'ammontare del contingente supplementare ad un livello superiore a 30.000 tonnellate.

Si propone pertanto di fissare a tale cifra il volume del contingente supplementare per il periodo 1° novembre - 31 dicembre 1964. Se si prendono come base di riferimento le importazioni di carne congelata destinate all'industria di trasformazione effettuate dagli Stati membri durante gli ultimi due mesi del 1963 o in provenienza dai Paesi terzi e se si applica a tale risultato, per attualizzarlo, un coefficiente che rappresenta la percentuale d'aumento delle importazioni di carne congelata constatate durante i primi 4 mesi del 1964 rispetto ai primi 4 mesi del 1963, si ottiene pure una cifra di all'incirca 30.000 tonnellate.

3. Determinazione del dazio doganale applicabile al contingente supplementare

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE prevede che "non appena sono aperte possibilità di importazione nel quadro del contingente supplementare, la riscossione dei dazi doganali e dei prelievi è sospesa per gli scambi intracomunitari di carne congelata"; lo stesso articolo prevede che il Consiglio può fissare per tale contingente supplementare il dazio ad un'aliquota inferiore al 20%: si tratta pertanto di fissare tale dazio a un'aliquota vantaggiosa per le industrie di trasformazione o che mantenga tuttavia la preferenza comunitaria. Attualmente, i dazi applicabili alle importazioni di carne congelata vigenti nei vari Stati membri sono i seguenti:

	<u>Dazio nei confronti dei Paesi terzi</u>	<u>Dazio intracomunitario</u>	<u>Preferenza comunitaria</u>
R.F. di Germania	13 %	5,5%	7,5%
Bonclux	14,4%	7,2%	7,2%
Francia	20 %	0%	20 %
<u>Italia</u>	<u>20 %</u>	<u>10,8%</u>	<u>9,2%</u>
Media	16,8%	5,9%	10,9%

Il dazio applicabile al contingente supplementare non deve essere inferiore al 10,9% se si vuole mantenere l'attuale preferenza comunitaria.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura si propone di fissare l'importo di tale dazio al 12%.

4. Ripartizione e gestione del contingente supplementare

Provia consultazione del Comitato di gestione, la Commissione ripartisce immediatamente 25.000 tonnellate tenendo conto principalmente delle richieste presentate dagli Stati membri. La Commissione conserva una riserva di 5.000 tonnellate che essa può concedere ad uno o più Stati membri i cui fabbisogni fossero stati inizialmente sottovalutati.

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE prevede che non appena sono aperte possibilità d'importazione nel quadro del contingente supplementare, la riscossione dei dazi doganali o dei prelievi è sospesa per gli scambi intracomunitari di carne congelata. Si trattava pertanto di determinare a decorrere da quale momento i dazi doganali ed eventualmente i prelievi potevano essere ristabiliti. Si propone di ristabilire la protezione tra gli Stati membri non appena nell'insieme della Comunità le importazioni effettive di carne congelata imputate sul contingente raggiungono il 90% del volume di quest'ultimo. Si può infatti prevedere che passerà un certo periodo necessario per le formalità amministrative tra il momento in cui si constaterà che le importazioni avranno raggiunto il 90% del contingente e il momento in cui sarà ristabilita la protezione intracomunitaria. E' probabile che a tale data sarà stato totalmente realizzato il contingente.

Infine, è stato previsto che ciascuno Stato membro avrebbe gestito la propria parte del contingente secondo le disposizioni amministrative nazionali e che, al fine di consentire alla Commissione di seguire lo stato di esaurimento effettivo del contingente, gli Stati membri avrebbero dovuto trasmetterle alcune informazioni relative, da un lato, ai quantitativi di carne congelata corrispondenti ai titoli d'importazione rilasciati e, dall'altro, ai quantitativi effettivamente importati.

Tutte le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione dell'applicazione della presente decisione saranno regolate dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri in seno al Comitato di gestione.

Al fine di consentire, da un lato, agli Stati membri di prendere le disposizioni amministrative necessarie, e dall'altro, agli importatori di essere informati in merito alle condizioni in cui sarà aperto e gestito tale contingente tariffario, si attira l'attenzione del Consiglio sull'interesse di adottare la presente decisione nel corso della sessione del 21 settembre 1964.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al contingente tariffario supplementare di carne congelata della specie bovina domestica destinata, sotto controllo doganale, all'industria di trasformazione, di cui all'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 4;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 14/64/CEE prevede la possibilità di fissare un contingente tariffario per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carne congelata destinata, sotto controllo doganale, all'industria di trasformazione;

Considerando che, da un lato, a causa della relativa penuria di carne congelata nella Comunità confermata dalle dichiarazioni degli Stati membri, dall'altro, a causa dell'evoluzione prevedibile del mercato comunitario di carne fresca, è opportuno aprire un contingente tariffario di 30.000 tonnellate di carne bovina congelata, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1964;

Considerando che è opportuno fissare il dazio doganale applicabile al contingente tariffario in modo da facilitare le condizioni di approvvigionamento delle imprese di trasformazione, mantenendo al tempo stesso la preferenza comunitaria media attualmente esistente; che inoltre, tale dazio doganale non può in nessun caso essere inferiore ai dazi doganali applicabili tra gli Stati membri alle importazioni di carni bovine fresche destinate alla trasformazione;

G.U. delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, p. 562/64

.../...

Considerando che il contingente tariffario previsto dall'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE è un contingente tariffario comunitario; che le regole di gestione più appropriate per tale tipo di contingenti tariffari sono attualmente allo studio e formano oggetto di riunioni con la partecipazione degli Stati membri presso i servizi della Commissione; che, tuttavia, il contingente tariffario di 30.000 tonnellate di cui sopra, valido per un periodo di 2 mesi, deve essere aperto senza indugio; che a causa della sua durata molto limitata sembra possibile provvedere un sistema di gestione semplificato e temporaneo senza pregiudicare soluzioni che saranno prese in considerazione a tale merito a decorrere dal 1965;

Considerando che l'utilizzazione del contingente tariffario in questione deve poter essere adattata all'evoluzione dei mercati; che tale obiettivo può essere attualmente conseguito solo instaurando un sistema temporaneo di gestione basato, da un lato, su una ripartizione tra gli Stati membri della maggior parte del volume contingentario e, dall'altro, sulla costituzione di una riserva del volume rimanente al fine di consentire alla Commissione di poter soddisfare alcuni fabbisogni complementari che potrebbero rivelarsi necessari;

Considerando tuttavia che l'applicazione delle disposizioni della presente decisione deve consentire di poter effettuare l'utilizzazione del contingente in modo da conservarne il carattere comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

.../...

Articolo 1

Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1964, è aperto un contingente tariffario comunitario entro i limiti di 30.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, al dazio del 12%, di carne congelata, della specie bovina domestica, destinata, sotto controllo doganale, all'industria di trasformazione, della voce ex 02.01 A II della tariffa doganale comune.

Per l'imputazione sul contingente tariffario, le importazioni di carne disossata saranno convertite in carne non disossata secondo il seguente rapporto: 100 kg di carne disossata equivalgono a 125 kg di carne non disossata.

Tale contingente tariffario comunitario è menzionato nella tariffa doganale comune nel modo seguente:

"Dazio del 12% dal 1° novembre al 31 dicembre 1964, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, per la carne congelata della specie bovina domestica, destinata, sotto controllo doganale all'industria di trasformazione".

Articolo 2

Ciascuno Stato membro applica direttamente il dazio contingentario del 12% alle proprie importazioni in provenienza dai Paesi terzi imputate sul contingente.

Articolo 3

Non appena nell'insieme degli Stati membri le importazioni effettive imputate sul contingente in questione raggiungono il 90% del volume di questo ultimo, la Commissione ne informa gli Stati membri e fissa la data per il ristabilimento della riscossione dei dazi doganali ed eventualmente dei prelievi per gli scambi intracomunitari di carne congelata.

Articolo 4

1. Previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione per le carni bovine, la Commissione procede alla ripartizione tra gli Stati membri di una parte di 25.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, di tale contingente, in funzione ai fabbisogni che sono stati presi in considerazione per il calcolo del volume contingentario fissato all'articolo 1.

2. Il saldo del contingente costituisce una riserva di 5.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, ripartisce in funzione degli eventuali fabbisogni complementari.

3. La Commissione esamina periodicamente lo stato di esaurimento effettivo, in base alla notifica alla Commissione da parte degli Stati membri dei quantitativi corrispondenti ai titoli d'importazione rilasciati, obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 14/64/CEE, nonché dei quantitativi effettivamente importati nell'ambito del contingente.

Articolo 5

I quantitativi assegnati, risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 4, sono gestiti da ciascuno Stato membro secondo le disposizioni amministrative nazionali

Articolo 6

Gli Stati membri o la Commissione collaborano strettamente in seno al suddetto Comitato di gestione affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano applicate in modo da assicurare l'accesso del contingente agli importatori e alle industrie di trasformazione della Comunità e al fine di evitare qualsiasi rischio di superamento del volume contingentario e qualsiasi deviazione della sua particolare destinazione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente